

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA – I.M.U.

Nr. Progr. **6**
Data **27/03/2015**
Seduta NR. **3**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/03/2015 alle ore 20:30.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

| <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> |
|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| GIOVANNINI MICHELE | S | BOVINA MARCO | S | | |
| DEL BUONO STEFANIA | S | TASINI MARIA | S | | |
| RAISA TIZIANA | S | MACCAFERRI GIUSEPPE | S | | |
| SERUTI DARIO | S | PAONE RITA | S | | |
| BRANCHINI LAURA | S | PAGGI PIERO | S | | |
| ORI DAVIDE | N | MARCHESINI SERENA | S | | |
| SALVAGGIO ANDREA | S | | | | |
| <i>Totale Presenti: 12</i> | | | <i>Totali Assenti: 1</i> | | |

Assenti Giustificati i signori:
ORI DAVIDE

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Assessori Esterni: IACHETTA MARCO

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE del Comune, MANUELA GIOVAGNONI.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il DR. MICHELE GIOVANNINI dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg. :

, , ,

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 23 del 12/04/2012, esecutiva, con cui è stato adottato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria – I.M.U.;
- n. 32 del 20/06/2013 e n. 14 del 31/03/2014, esecutive, con cui sono state apportate modifiche al predetto regolamento;
- n. 79 del 22/12/2014, esecutiva, con cui è stato approvato il Regolamento generale delle entrate;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- la Legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare:
 - a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165);
 - b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167);
 - c) gli importi fino a concorrenza dei quali l'IMU non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);

Ritenuto opportuno modificare alcuni articoli dell'allegato Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.), relativi alla procedura dei rimborsi di somme versate e non dovute, al fine di agevolare e velocizzare il più possibile la restituzione dell'imposta comunale in questione;

Considerato che le modifiche che s'intende apportare al regolamento comunale per l'applicazione dell' I.M.U. consentono la compensazione delle somme a credito e a debito dell'imposta con le diverse obbligazioni tributarie che compongono l'Imposta Unica Comunale (IUC): Tassa sui servizi indivisibili – TASI - e Tassa sui rifiuti – TARI - anche su annualità differenti;

Dato atto che la modifica regolamentare che si intende approvare è stata presentata alla Commissione Consiliare Affari Generali e Bilancio nella seduta del 16/03/2015;

Visti:

- il D.Lgs. n. 446/1997;
- la Legge n. 212/2000 al comma 8 dell'art. 8 – Statuto del diritto dei contribuenti;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) in particolare l'art. 1 dal comma 639 al comma 704;
- il D.M. Interno 16/03/2015 di proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 al 31/05/2015;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come sottoscritto in calce al presente atto;

A conclusione della relazione illustrativa di cui alla registrazione agli atti prot. n. 2653/2015, il Sindaco comunica che il gruppo consiliare "Movimento 5 stelle" in data 25/03/2015 con foglio prot. n. 2544 ha presentato il seguente emendamento:

“emendamento ad art. 7, cm 1 di IMU: sostituzione del primo capoverso con “Se in fase di accertamento venissero riscontrate somme versate e non dovute, il Comune tenterà di darne informale comunicazione agli utenti tramite e-mail, sms o altra forma simile, al recapito eventualmente disponibile negli archivi del Comune. Resta comunque facoltà e responsabilità del contribuente richiederne il rimborso o compensazione entro 5 anni.....” ecc ecc con il resto dell’articolo”;

A parere del Sindaco l’emendamento può trovare la condivisione anche della componente di maggioranza in base alla seguente riformulazione:

“Qualora in fase di accertamento vengano riscontrate somme versate e non dovute l’Amministrazione, attraverso i propri uffici, ne dà comunicazione agli interessati”;

Il Consiglio Comunale concorda nel sottoporre a votazione il testo dell’emendamento così come riformulato dal Sindaco ed in tal senso si procede alla votazione;

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

Pertanto, a seguito della votazione che precede, l’art. 7 ter risulterà essere del seguente tenore:

Art. 7 ter - Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Qualora in fase di accertamento vengano riscontrate somme versate e non dovute l’Amministrazione, attraverso i propri uffici, ne dà comunicazione agli interessati.
3. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito, di cui al precedente comma 1, con somme a debito relative all’Imposta Unica Comunale IUC (composta da: IMU - TASI - TARI). La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti. La facoltà di avvalersi della predetta compensazione deve essere indicata nella domanda di rimborso. Compete al Funzionario Responsabile autorizzare o negare la compensazione secondo le modalità comunicate dal soggetto passivo.
4. La compensazione, esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità, deve essere comunicata dal contribuente almeno 15 giorni prima della scadenza delle somme a debito, utilizzando l’apposito modulo di comunicazione messo a disposizione dall’Ente o scaricabile dal sito internet comunale.

5. Sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi già iscritti a ruolo coattivo.
6. Gli importi di cui si richiede la compensazione non sono produttivi di interessi.
7. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso secondo le modalità precisate dagli artt. 14 e 15 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.
8. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 20,00 compresi interessi.

A tal punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viene chiamato a deliberare la modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria - IMU, così come emendato a seguito della precedente votazione, nel testo che a questo provvedimento si allega per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Per i motivi e scopi di cui in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) di modificare il vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria - I.M.U. - così come risulta dall'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al precedente punto 1 la nuova stesura del regolamento è quella di cui all'allegato "B" al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che le modifiche apportate al predetto regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2015 per effetto di quanto disposto dalla Legge 28/12/2001 n. 448;
- 4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22;

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI ART. 49 - 1° COMMA - D.LGS. 267/2000

Regolarità Contabile
Parere favorevole
Resp.le Area Economico Finanziaria
Cinzia Bovina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 27/03/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MICHELE GIOVANNINI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to MANUELA GIOVAGNONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **07/04/2015** al **21/04/2015** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Castello d'Argile, li 07/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to VILMA CAROTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale, in carta libera e consta di Nr. fogli _____ .

Catello d'Argile, li 07/04/2015

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

VILMA CAROTA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 17/04/2015, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Addi,

RESP.AREA ISTITUZ. E DEMOANAGR.

F.to SANDRA GALLI

Il presente allegato "A" costituito da n. 1 (un) foglio forma parte integrante e sostanziale della delibera di CC n. 6 del 27/03/2015.

Il Vice Segretario Comunale
Dr.ssa Manuela Giovagnoni

Art. 7 ter - Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Qualora in fase di accertamento vengano riscontrate somme versate e non dovute l'Amministrazione, attraverso i propri uffici, ne dà comunicazione agli interessati.
3. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito, di cui al precedente comma 1, con somme a debito relative all'Imposta Unica Comunale IUC (composta da: IMU - TASI - TARI). La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti. La facoltà di avvalersi della predetta compensazione deve essere indicata nella domanda di rimborso. Compete al Funzionario Responsabile autorizzare o negare la compensazione secondo le modalità comunicate dal soggetto passivo.
4. La compensazione, esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità, deve essere comunicata dal contribuente almeno 15 giorni prima della scadenza delle somme a debito, utilizzando l'apposito modulo di comunicazione messo a disposizione dall'Ente o scaricabile dal sito internet comunale.
5. Sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi già iscritti a ruolo coattivo.
6. Gli importi di cui si richiede la compensazione non sono produttivi di interessi.
7. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso secondo le modalità precisate dagli artt. 14 e 15 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.
8. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 20,00 compresi interessi.

Art. 8 - Interessi

1. Sulle somme dovute dal contribuente e su quelle che devono essere rimborsate al contribuente si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Il presente allegato "B" costituito da n.
8 (otto) fogli forma parte integrante e
sostanziale della delibera di CC n. 6 del
27/03/2015.

Il Vice Segretario Comunale
Dr.ssa Manuela Giovagnoni



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
I.M.U.**

Adottato con delibera di
n. 23/CC del 12/04/2012
e modificato con delibere:
n. 32/CC del 20/06/2013
n. 14/CC del 31/03/2014
n. 6/CC del 27/03/2015

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- Art. 2 - ABROGATO
- Art. 2 bis - Agevolazioni
- Art. 3 - ABROGATO
- Art. 4 - Aree fabbricabili
- Art. 5 - ABROGATO
- Art. 5 bis - Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 6 - Limiti di esenzione per versamenti
- Art. 7 - Versamenti
- Art. 7 bis - Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 7 ter - Rimborsi e compensazione.
- Art. 8 - Interessi
- Art. 9 - Incentivi al personale addetto
- Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'Imposta Municipale Propria (IMU), istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltre che dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, dall'art. 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Il Comune è il soggetto attivo di imposta ai fini IMU per gli immobili ubicati nel proprio territorio.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - ABROGATO

Art. 2 bis- Agevolazioni

1. Vengono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

a. l'unità immobiliare, con le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persona che, a causa di anzianità o disabilità sposta la residenza dall'abitazione in questione a istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. Detta equiparazione spetta unicamente a condizione che la stessa non risulti locata;

b. l'unità immobiliare, con le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto nel territorio del Comune, da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata.

Art. 3 - ABROGATO

Art. 4 - Aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta per le predette aree sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti a norma dei commi successivi, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.
2. Ai fini della presente imposta, l'area fabbricabile è individuata in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti, a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. L'Amministrazione Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del Comune. Allo scopo può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i Responsabili degli uffici comunali competenti (tributario, urbanistico o tecnico) ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, l'Amministrazione ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
4. I valori determinati ai sensi del comma 3 valgono anche per l'anno successivo, qualora l'Amministrazione Comunale non deliberi diversamente.
5. Non si dà luogo a restituzione d'imposta versata in base a dichiarazione di valore di aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori determinati ai sensi del precedente comma 3.
6. Le norme dei commi precedenti si applicano anche nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi edilizi di cui all'articolo 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457, stabilendo pertanto che la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato oggetto dei predetti interventi edilizi è comunque utilizzato.
7. La norma di cui al precedente comma 3 si applica anche agli edifici sparsi e ricadenti in zona agricola, sprovvisti dei requisiti di ruralità.

Art. 5 - ABROGATO

Art. 5 bis - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% (cinquantapercento) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia e/o nuova costruzione.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a. mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile;
 - b. da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 del presente articolo ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio Tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Art. 6 - Limiti di esenzione per versamenti

1. Non si fa luogo al versamento se l'Imposta Municipale Propria (comprensiva della quota spettante allo Stato) dovuta per ciascun anno di imposizione è inferiore o pari a € 2,00.

Art. 7 - Versamenti

1. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'IMU con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Laddove il versamento IMU sia unitariamente eseguito lo si deve assumere come se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun contitolare proporzionalmente alla propria quota di possesso. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta in sede di accertamento od alla irrogazione di sanzioni, verranno emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
3. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti ad Ente non competente, purché effettuati nei termini di legge.
4. Il possesso viene determinato per anno solare proporzionalmente ai mesi durante i quali si è protratto; a tal fine è computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quattordici giorni, se il mese ha 28 giorni, ovvero quindici giorni, se il mese ha 29 o 30 gg, ovvero per almeno sedici giorni, se il mese ha 31 gg. Nei casi in cui i giorni di possesso nel mese siano uguali tra venditore e acquirente l'imposta resta a carico del venditore.

Art. 7 bis - Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Per importi pari o superiori ad € 2.000,00 (duemila euro), entro il termine di 60 giorni dalla notifica al contribuente dell'atto impositivo che accerta il credito del Comune, possono essere richieste da parte del debitore rateizzazioni dei pagamenti. L'importo rateizzato è calcolato con sanzioni ridotte.
2. La rateizzazione è concessa dal Funzionario responsabile con le seguenti modalità:
 - a. fino a 6 (sei) rate bimestrali per importi pari o superiori a € 2.000,00 (duemila euro);
 - b. fino a 12 (dodici)rate bimestrali per importi pari o superiori a € 10.000,00 (diecimila euro).
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate.
4. Il pagamento rateizzato comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme versate oltre il termine di scadenza ordinaria e per il periodo di rateizzazione.
5. Qualora ad una delle scadenze non venga pagata anche una sola rata:
 - a. il beneficio della rateazione e delle sanzioni ridotte decade automaticamente;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato.
6. Non possono essere concesse rateizzazioni una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva.
7. Nel caso in cui l'ammontare del debito da rateizzare risulti pari o superiore a € 10.000,00 (diecimila euro), la rateazione è concessa previa presentazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 7 ter - Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Qualora in fase di accertamento vengano riscontrate somme versate e non dovute l'Amministrazione, attraverso i propri uffici, ne dà comunicazione agli interessati.
3. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito, di cui al precedente comma 1, con somme a debito relative all'Imposta Unica Comunale IUC (composta da: IMU - TASI - TARI). La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti. La facoltà di avvalersi della predetta compensazione deve essere indicata nella domanda di rimborso. Compete al Funzionario Responsabile autorizzare o negare la compensazione secondo le modalità comunicate dal soggetto passivo.
4. La compensazione, esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità, deve essere comunicata dal contribuente almeno 15 giorni prima della scadenza delle somme a debito, utilizzando l'apposito modulo di comunicazione messo a disposizione dall'Ente o scaricabile dal sito internet comunale.
5. Sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi già iscritti a ruolo coattivo.
6. Gli importi di cui si richiede la compensazione non sono produttivi di interessi.
7. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso secondo le modalità precisate dagli artt. 14 e 15 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.
8. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 20,00 compresi interessi.

Art. 8 - Interessi

1. Sulle somme dovute dal contribuente e su quelle che devono essere rimborsate al contribuente si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9 - Incentivi al personale addetto

1. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributi e per incentivare l'attività di accertamento, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti, nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivi, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 10 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2012.